



A.R.D.A. ODV ASSOCIAZIONE REGIONALE DOWN ABRUZZO

REGOLAMENTO INTERNO

Via Maiella, 6, 65121, Pescara (PE)

Codice Fiscale: 91003600680

Partiva IVA: 01536300682

Sommario

TITOLO I – PREMESSA.....	4
ART. 1.....	4
ART. 2.....	4
ART. 3.....	4
ART. 4.....	4
ART. 5 – SEDE.....	6
ART. 6 – IL LOGO.....	6
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE INTERNA.....	6
ART. 7 – ORGANIZZAZIONE INTERNA.....	6
ART. 8 – PRESIDENTE.....	6
ART. 9 - VICE PRESIDENTE.....	6
ART. 10 – SEGRETARIO.....	7
ART. 11 – TESORIERE.....	7
ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.....	7
ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO.....	8
ART. 14 – I SOCI.....	9
ART. 15 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.....	9
ART. 17 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.....	10
ART. 18 - QUOTA SOCIALE.....	10
ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO.....	10
ART. 20 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....	11
ART. 21 – RISORSE ECONOMICHE.....	11
ART. 22 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO.....	11
ART. 23 – BILANCI.....	11
ART. 24 – BILANCIO SOCIALE.....	11
TITOLO III – IL SERVIZIO VOLONTARIO.....	12
TITOLO IV – COLLABORATORI.....	13

TITOLO I – PREMESSA

ART. 1

Il seguente Regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Associazione denominata "A.R.D.A. O.D.V. – ASSOCIAZIONE REGIONALE DOWN ABRUZZO - Organizzazione di Volontariato". Assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale. Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Abruzzo (D.P.G.R. 83 del 10.08.2009) e nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo (D.P.G.R. 97 del 22.02.1995). Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale e lo integra. Il Regolamento interno dell'Associazione disciplina, in aggiunta allo Statuto, il comportamento di tutti i Soci durante le attività organizzate dall'Associazione e di coloro che operano, in qualsiasi forma, per l'Associazione, a meno che la loro posizione non sia già disciplinata per legge o in altri accordi stipulati dall'Associazione stessa. Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio e saranno comunicate ai Soci. Questo Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

ART. 2

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come i diritti e i doveri delle persone che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto dell'Associazione. Allo stesso modo, il presente Regolamento individua ruoli e compiti del personale volontario e dipendente al fine di delineare nel dettaglio le linee organizzative ed operative non espressamente descritte all'interno dello Statuto Sociale. Il Regolamento interno è proposto dal Consiglio all'Assemblea ordinaria dei Soci, riunita secondo le modalità indicate dallo Statuto. Anche in sede di presentazione all'Assemblea dei Soci, è possibile per questi ultimi proporre emendamenti o aggiunte. Gli emendamenti vengono votati all'interno dell'Assemblea ordinaria dei Soci e vengono approvati con maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto. Questo Regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati a procedere dall'approvazione del Regolamento stesso. Il Regolamento interno è una fonte subordinata allo Statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

ART. 3

L'Associazione "A.R.D.A.", non ha scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'A.R.D.A. ODV esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Può svolgere le seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con Sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado, ma senza trascurare lo studio di forme e metodologie educative e formative complementari e alternative che possano rivelarsi più rispondenti per il conseguimento degli scopi succitati;

c) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, a rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena integrazione sociale e il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale e di corsi di formazione professionale, nonché con la partecipazione degli enti pubblici, del privato sociale e del mondo territoriale e produttivo;

d) promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche di tipo residenziale e semiresidenziale, come previsto dalle norme vigenti, assumendone, se necessario, la gestione diretta;

e) raccogliere per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i mezzi più idonei, ogni informazione sulla natura della Sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza, promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione della disabilità in generale che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone con Sindrome di Down e il raggiungimento del maggior grado di autonomia possibile, in relazione al personale stadio di disabilità, favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni, contribuire a diffondere la cultura del valore della diversità;

f) creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale, favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;

g) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down e le loro famiglie;

h) offrire agli organi legislativi e di governo della Regione Abruzzo e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione per assicurare a tutte le persone, disabili e normodotate, pari diritti ed opportunità e, più in generale, la garanzia del rispetto dei principi e dei valori espressi nella Costituzione Italiana;

i) favorire lo scambio informativo con tutte le associazioni, anche a livello internazionale, che si occupano dei problemi delle persone portatrici di handicap;

l) patrocinare, promuovere e curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dall'Associazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque per conseguire lo scopo statutario;

m) favorire lo sviluppo della cooperazione nell'ottica del migliore inserimento delle Persone con Sindrome di Down nel mondo del lavoro.

L'organizzazione, per il miglior raggiungimento dei suoi fini e per rispondere, anche sul territorio regionale abruzzese, ai bisogni delle famiglie, promuove la costituzione di strutture o sezioni locali, delle quali assume la funzione di indirizzo o di coordinamento secondo un apposito Regolamento di intervento da approvarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Abruzzo.

ART. 5 – SEDE

L'organizzazione ha sede legale in Pescara, Via Maiella n. 6.

I locali sono di proprietà del Comune di Pescara e sono stati concessi in uso con regolare CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO N. Rep. 13 del 06.07.2023 N. Racc. 4 del P.I. 06.07.2023.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 6 – IL LOGO

È riconosciuto come ufficiale il logo icona presentato in appendice. Ogni eventuale cambiamento, salvo piccole modifiche che non ne alterino la grafica complessiva, dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE INTERNA

Al fine di consolidare un'organizzazione interna che garantisca continuità, efficacia ed efficienza dei servizi e dei progetti dell'Associazione, il presente Regolamento sancisce l'istituzione delle sotto elencate figure di riferimento:

ART. 8 – PRESIDENTE

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- rappresenta legalmente l'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio, firmandone i relativi verbali;
- assicura lo svolgimento organico e unitario dell'Associazione;
- sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

Viene eletto dall'Assemblea ordinaria ogni tre anni ed è membro del Consiglio. Sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. Può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Egli convoca l'Assemblea e il Consiglio, quando ritenuto necessario ed in conformità alle disposizioni del Presente Regolamento.

ART. 9 - VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente ha i seguenti compiti:

- sostituisce il Presidente in caso di assenza (il più anziano tra quelli nominati);

- svolge funzioni di Tesoriere (incaricato della gestione contabile e amministrativa) in caso di assenza del tesoriere nominato.

ART. 10 – SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei Soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- redige e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio.

ART. 11 – TESORIERE

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- è incaricato della gestione contabile e amministrativa;
- trasmette allo studio delegato la documentazione contabile;
- provvede alla tenuta dei registri delle adunanze;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi messaggi sms o e-mail, e avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Tutti i verbali in originale, firmati dal segretario e dal Presidente, vengono conservati presso la sede dell'Associazione.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 5 (cinque) o 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti.

In particolare, tra gli altri compiti (art. 16 dello Statuto):

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri del Consiglio devono partecipare alle riunioni e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo di 24 ore; inoltre, hanno l'obbligo di partecipare attivamente alle attività intraprese dall'Associazione, come da impegni presi al momento della candidatura a tale ruolo.

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, o mancata partecipazione attiva alle attività intraprese dall'Associazione si è soggetti a diffida da parte del Consiglio. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Consiglio la facoltà di procedere alla radiazione dell'incarico, fermi restando gli obblighi finanziari assunti precedentemente. In tal caso il Consiglio surroga il Consigliere con il primo dei non eletti e così di seguito. Il Consigliere rinominato rimarrà

in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Se non vi fosse nessun primo non eletto, il Consigliere radiato o decaduto non verrà reintegrato da nessun socio oppure si dovrà provvedere a convocare un'Assemblea Straordinaria dei soci in cui verrà votato a maggioranza assoluta un nuovo Consigliere dei Soci dell'Associazione.

I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente o il Vicepresidente. Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere.

Un membro facente parte delle cariche sociali dell'Associazione decade se ottiene un incarico politico a qualsiasi livello.

ART. 14 – I SOCI

Sono associati dell'organizzazione genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori e amministratori di sostegno delle persone con Sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona con Sindrome di Down), nonché le persone con Sindrome di Down maggiorenni, non interdette né inabilite che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 15 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dopo tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 16 - VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 17 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto e il Regolamento interno, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Costituisce causa di esclusione anche:

- a. La sentenza di condanna passata in giudicato per delitto non colposo contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, contro la morale. Sarà effettuata una sospensione per coloro i quali siano stati condannati per gli stessi reati, anche con sentenza non passata in giudicato.
- b. L'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi genere e/o la condanna per qualsiasi reato collegato alle stesse sostanze e l'alcolismo.
- c. L'essere dediti a qualsiasi forma di pedofilia e/o l'aver riportato qualsiasi condanna per reati connessi.
- d. L'appartenenza o la collusione, in qualsiasi modo, ad associazioni criminali od stampo mafioso o che possano comunque rientrare nella fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis C.P.
- e. Una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle finalità, agli scopi dell'Associazione o alla sua azione.
- f. Una condotta sconveniente e pregiudizievole presso gli enti presso i quali si presta servizio.
- g. Formare un Associazione con le stesse finalità.
- h. Il creare "consigli direttivi" senza autorizzazione in seno ad un gruppo operante in una città come sede secondaria dell'Associazione.
- i. L'utilizzo di fondi devoluti all'Associazione senza aver chiesto l'autorizzazione al Consiglio dell'Associazione.
- j. Ogni iniziativa locale presa da un socio o un gruppo di soci senza aver prima chiesto autorizzazione al Consiglio.
- k. Raccogliere fondi senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio dell'Associazione.

ART. 18 - QUOTA SOCIALE

La quota associativa deve essere corrisposta da tutti i soci che rinnovano l'iscrizione, entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite accredito sul conto corrente dell'Associazione oppure in contanti presso la segreteria. L'ammontare della quota associativa viene deciso dal Consiglio entro il 30 novembre di ogni anno, può essere modificato di anno in anno. Il mancato pagamento della quota sociale annuale entro il 31 gennaio comporta la perdita del diritto di voto.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il rendiconto di cassa sia redatto in conformità allo schema di cui al modello D del D.M. n. 39/2020. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate non inferiori a € 220.000,00 si ha l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 22 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 – BILANCI

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo Legale Rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

TITOLO III – IL SERVIZIO VOLONTARIO

ART. 26 – DIRITTI DEI VOLONTARI

Tutti i Volontari godono dei diritti propri dei Soci dell'Associazione, sanciti e stabiliti nello Statuto Sociale, al quale si rimanda.

ART. 27 – DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI SERVIZIO

Ogni volontario ha diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle funzioni strettamente riferibili ai servizi, ai progetti e alle iniziative promosse dell'Associazione. I rimborsi potranno essere effettuati solo ed esclusivamente dietro presentazione dei giustificativi di spesa riconducibili direttamente alle attività per cui il Volontario ha prestato la propria opera. Ogni spesa dovrà inoltre essere stata preventivamente concordata con il Consiglio, pena la rinuncia al diritto di rimborso.

ART. 28 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio può emanare provvedimenti disciplinari nei confronti del Volontario che risultasse inadempiente al presente Regolamento. I provvedimenti disciplinari prevedono:

- a. richiamo verbale, nel caso di inadempienze giudicate di lieve entità;
- b. richiamo scritto, nel caso di reiterate inadempienze giudicate di lieve entità e per le quali si è già provveduto a richiamare verbalmente e senza esito l'interessato;
- c. sospensione temporanea, nel caso di reiterate inadempienze giudicate di lieve entità e per le quali si è già provveduto a richiamare in forma scritta e senza esito l'interessato. Il periodo di sospensione dal servizio è stabilito dal Consiglio in base al giudizio sulla gravità delle inadempienze di volta in volta riscontrate;
- d. sospensione a tempo indeterminato, nel caso di inadempienze gravi e lesive dello spirito associativo e dei principi sanciti dallo Statuto Sociale, che comporta la perdita dello status di socio.

Per tutti i provvedimenti disciplinari è il Consiglio a deliberare, entro 60 giorni dalla segnalazione, l'entità della sanzione e a darne comunicazione in forma scritta all'interessato, con modalità che ne comprovino l'avvenuto ricevimento.

ART. 29 - RISPETTO DELLA PRIVACY

Durante la sua attività il volontario può avere accesso ai dati sensibili, il cui trattamento è regolato dalla legge sulla privacy e successive modifiche. Il volontario deve attenersi al rispetto della normativa vigente; inoltre l'attività del volontario è regolata dal codice deontologico e dal presente Regolamento. Il volontario si assume personalmente la piena responsabilità civile e penale di qualsiasi atto compiuto in contrasto con quanto sopra espresso.

TITOLO IV – COLLABORATORI

ART. 30 - PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI

L'Associazione, così come previsto dalla Legge, si può avvale di personale retribuito con lo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'Associazione, a tutto vantaggio degli interessi diffusi tutelati, entro determinati limiti.

L'Associazione ai sensi dell'art.33 D.Lgs. 117/2017 (volontariato) può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 31 – CONTRATTO DI RIFERIMENTO

L'Associazione, per l'assunzione del personale dipendente, come disciplinato dall'art 16 del Codice del Terzo settore adotta come riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, al quale si rimanda per ogni norma non espressamente contemplata nel presente Regolamento.

ART. 32 – DIRITTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEI COLLABORATORI

I diritti del personale dipendente e dei collaboratori sono enunciati nelle normative di contrattazione Collettiva e nelle leggi nazionali e regionali che regolano i rapporti di lavoro, alle quali si rimanda.

ART. 33 – DOVERI DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEI COLLABORATORI

Fatti salvi i doveri previsti all'interno delle normative di Contrattazione Collettiva e delle leggi nazionali e regionali che regolano i rapporti di lavoro, l'Associazione, visto il tipo di attività svolta e tenuto presente lo spirito che deve muovere l'intera compagine associativa, nel nome dei valori fondanti lo Statuto Sociale riterrà grave omissione e/o comportamento grave ognuna delle seguenti casistiche:

- a. comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolano la realizzazione dei principi e delle finalità dell'Associazione;
- b. mancato rispetto dei turni di servizio;
- c. assenza ingiustificata ai momenti di formazione e di revisione e/o verifica dei servizi;
- d. reiterata incuria e/o danneggiamento volontario dei locali e delle attrezzature messe a disposizione per l'espletamento delle proprie mansioni lavorative;
- e. divulgazione sotto qualsiasi forma e modo, al di fuori dell'ambito associativo, di informazioni relative a fatti e persone di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento del proprio servizio e per le quali l'Associazione impone sempre l'obbligo del segreto professionale;
- f. divulgazione sotto qualsiasi forma e modo, al di fuori dell'ambito associativo, di informazioni riservate relative alla gestione dell'Associazione e alla progettazione dei servizi e delle attività;
- g. comportamenti irrispettosi verso i colleghi, i Volontari, le persone accolte, i responsabili e il Consiglio, ovvero comportamenti offensivi, verbalmente e fisicamente violenti, lesivi della dignità delle persone e che pregiudichino i diritti e le libertà personali.

ART. 34 – COMPORTAMENTO IN SERVIZIO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER I DIPENDENTI

Si fa rimando a quanto disposto dal CCNL di categoria.

TITOLO V – SERVIZI E PROGETTI

ART. 35 – GRATUITÀ DEI SERVIZI E CONCORSO DEGLI ASSOCIATI AL MANTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione opera sul territorio promuovendo le sue finalità statutarie. Essa ha la gratuità tra i suoi principi fondanti. Tuttavia per il raggiungimento dei suoi obiettivi è costretta ad affrontare costi di gestione sempre impegnativi. Pertanto, al fine di un'equa distribuzione dei costi che non sono coperti dalle sovvenzioni pubbliche e private che garantiscono solo in parte l'ordinario funzionamento dell'Associazione, ai soci che usufruiscono dei relativi servizi è richiesta una modesta compartecipazione economica, di ammontare pari a euro 50,00 (cinquanta/00) al mese, indipendentemente dalle presenze del ragazzo con Sindrome di Down.

Tale importo potrà essere aumentato o ridotto a seconda delle necessità economiche dell'Associazione.

ART. 36 – UTILIZZO DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO

Questo articolo regola l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per fini di servizio sia da parte dei Volontari che dei dipendenti e dei collaboratori. L'utilizzo del proprio mezzo di trasporto è consentito previa verifica dell'assoluta indisponibilità di altri mezzi di proprietà dell'Associazione e solo se concordato con il Consiglio. Nel caso in cui per il Volontario, il dipendente o il collaboratore sia necessario utilizzare il proprio mezzo, l'Associazione riconosce un rimborso chilometrico forfettario pari a €0,20 al Km, indipendentemente dal tipo di autoveicolo utilizzato. Non può essere richiesto alcun rimborso per l'utilizzo del proprio mezzo ai fini del raggiungimento del luogo di lavoro, sia esso la sede associativa o altra sede di progetto, servizio, ecc. ubicata nel limite dei 20km di distanza dalla sede associativa.

ART. 37 – UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ASSOCIAZIONE

I mezzi di trasporto dell'Associazione possono essere utilizzati solo dal personale dipendente, dai collaboratori a progetto e dai Volontari, dopo almeno diciotto mesi dal conseguimento della patente di guida. Non è in alcun modo consentita la guida dei mezzi dell'Associazione ai collaboratori occasionali e alle persone esterne all'Associazione. L'utilizzo verrà registrato su apposito registro. Tutti coloro che guidano i mezzi sono tenuti al rispetto puntuale del codice della strada e devono dimostrare in ogni momento un atteggiamento responsabile e rispettoso degli altri utenti della strada. Ogni conducente è inoltre responsabile personalmente del rispetto delle norme stradali da parte di ogni passeggero, con particolare riguardo all'allacciamento delle cinture ed al rispetto di tutte le altre norme a salvaguardia della sicurezza personale. Ogni conducente ha poi l'obbligo di utilizzare il mezzo ponendo particolare cura alla pulizia e al decoro interno ed esterno. Qualora si verifichi il caso in cui il singolo conducente dimostri particolare incuria nei confronti del mezzo utilizzato, il Presidente può agire nei suoi confronti richiedendo la pulizia del mezzo a proprie spese e fuori dal normale orario di servizio. Nel caso di infrazione al codice della strada e conseguente ammenda amministrativa delle autorità preposte, il conducente risponde personalmente della propria condotta e l'Associazione ha facoltà di rivalersi direttamente sul Volontario, dipendente o collaboratore che abbia commesso l'infrazione per l'intero importo della sanzione. Nei casi più gravi, qualora si verifichino danni a persone o cose per colpa o dolo, oltre a rivalersi sul singolo per il pagamento dei danni dovuti a terzi, l'Associazione ha facoltà di avviare procedimenti legali per richiedere risarcimenti sia per i danni materiali causati al patrimonio associativo, che per quelli immateriali legati al danneggiamento dell'immagine dell'Associazione. Nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni indicate, il Consiglio può deliberare il divieto di conduzione dei mezzi (temporaneo, con indicazione del periodo di interdizione alla guida, o permanente) dandone comunicazione scritta all'interessato e al Presidente, che provvederà ad informare i Responsabili ed i referenti di progetto.

ART. 38 – PULIZIA E DECORO DEI LOCALI E DELLA SEDE

Ogni associato deve utilizzare la sede solo per gli scopi statutari. L'accesso alla sede è riservato esclusivamente ai soci iscritti per motivi di sicurezza. Eventuali deroghe saranno disposte dal Consiglio. Il socio deve mantenere un comportamento educato e che non sia lesivo alla dignità dell'Associazione ed alla persona altrui. Tutti gli associati nell'ambito delle loro capacità e possibilità, devono partecipare alle attività della sede ed aiutare al mantenimento delle strutture e

delle attrezzature a disposizione. Tutte le comunicazioni ed informazioni sulle attività sociali in corso sono esposte nelle bacheche della sede dell'Associazione. Le stesse comunicazioni saranno fornite durante le riunioni di preparazione alle attività.

ART. 39 – ACQUISTI MATERIALE E ALTRE SPESE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ

La gestione degli acquisti del materiale e le disposizioni sulle spese per l'organizzazione dell'attività interna è demandata al Direttore e alla Segreteria dell'Associazione, rispettando quanto indicato nei budget dei singoli servizi e/o progetti già visionati e approvati dal Consiglio. Nel caso di spese non previste e di lieve entità (inferiori a €100,00) la spesa può essere effettuata previa autorizzazione del Tesoriere. Nel caso di spese non previste che superino i €100,00, è necessaria l'approvazione e la deliberazione del Consiglio Direttivo. Tutti gli acquisti debbono essere giustificati da apposito documento fiscale e registrati su apposito inventario.

ART. 40 - COMUNICAZIONI AI SOCI E MAILING LIST

La mailing-list è il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni fra i soci, inclusa la convocazione per le assemblee. Ove un socio sia impossibilitato a ricevere tali comunicazioni per via telematica, deve fare espressa richiesta di riceverle per posta normale o per altra via specificata. Per i soci è attiva una mailing-list: la richiesta di inserimento (automatico al momento dell'iscrizione) può essere effettuata inviando una mail all'indirizzo segreteria@ardabruzzo.it, specificando che si desidera ricevere le comunicazioni e la newsletter dell'Associazione. Per porre fine al servizio, è sufficiente inviare una mail allo stesso indirizzo inserendo nel titolo: CANCELLAZIONE. Per informazioni, proposte o richieste di chiarimento è possibile rivolgersi al medesimo indirizzo mail che ha anche valore istituzionale.

ART. 41 - SITO WEB

Il sito web è uno degli strumenti principali con cui l'Associazione intende pubblicizzare la sua azione e tenere contatti con i soci. È cura del Consiglio o di membri opportunamente designati da esso gestire ed aggiornare i contenuti del sito internet dell'Associazione, all'indirizzo www.abruzzodown.it. Il Consiglio è responsabile di tutti gli strumenti mediatici (internet, pos).

ART. 42 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 43 – RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 44 – ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 45 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 46 – LIBRI SOCIALI

L'organizzazione di volontariato ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d. il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 2220 del Codice Civile, i Libri Sociali dovranno essere conservati per la durata di dieci anni.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 47 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Libro degli Associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03). Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del Legale Rappresentante, il Presidente. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.

ART. 48 - NORMA DI RINVIO

Il Consiglio ha facoltà di integrare, e/o modificare mediante atto deliberativo, le norme operative di cui sopra nell'interesse di un sempre migliore funzionamento dell'Associazione, nei limiti statutari. Eventuali controversie su quanto non previsto dal presente Regolamento sono rimesse alla decisione del Consiglio. Quanto non riportato dal presente Regolamento fa riferimento a quanto prescritto dal Codice Civile e Statuto dell'Associazione il quale, quest'ultimo, in eventuali disaccordi ha maggiore priorità nei confronti del presente Regolamento.